



COMUNE DI TRICASE

Provincia di Lecce

C.F.: 81000410753

Piazza Pisanelli - 73039 Tricase

Settore Ambiente, Espropriazioni, Manutenzioni, Energia

Sportello Agricolo

Ordinanza n° 205

Oggetto: Disciplina per la combustione del materiale agricolo e forestale naturale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, di verde pubblico e privato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.L. n° 91/2014 che, in deroga al D. Lgs. n° 152/2006, consente che i Comuni possano, con proprie ordinanze, individuare i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali rivenienti da lavorazioni su verde pubblico e/o privato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese n° 226/2014;

Visto il D.L. n° 116/2014;

ORDINA

nel territorio del Comune di Tricase è consentita la combustione sul luogo di produzione del materiale agricolo e forestale naturale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, eseguiti su verde pubblico e/o privato. Di tale materiale sono consentiti il raggruppamento e l'**abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a complessivi tre metri steri (3 metri cubi misurati vuoto per pieno) per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con la presente ordinanza ed alle seguenti condizioni:**

- 1 Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco dovrà essere assicurata la costante vigilanza da parte del produttore, del conduttore del fondo o di persona da essi delegata ed è assolutamente vietato abbandonare l'area fino alla completa estinzione di focolai e braci.
- 2 L'accensione deve avere luogo nelle giornate prive di vento, con presenza di alta pressione ed entro le seguenti fasce orarie giornaliere:
dal sorgere del sole fino alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 fino al tramonto del sole.
E' comunque tassativamente vietata l'accensione di fuochi nel periodo 15 giugno - 15 settembre.
- 3 All'orario di spegnimento sopra indicato, il fuoco dovrà essere completamente spento e non dovranno risultare attivi focolai o braci né residui fumanti; **le ceneri dovranno essere ricoperte da uno strato di terreno vegetale.**
- 4 Se all'accensione dei fuochi sopravvengano vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento.
- 5 È vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno e l'accumulo verso il basso della fumosità prodotta e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera.
- 6 Il terreno su cui si esegue la combustione dovrà essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci atti ad evitare l'insorgere ed il propagarsi incontrollato del fuoco; in particolare dovrà essere realizzata una fascia di rispetto, di larghezza non inferiore a m 5,00 completamente priva di vegetazione.
- 7 Nelle aree agricole ubicate ad una distanza inferiore a 100 metri da boschi e/o macchie, la fascia di rispetto di cui al precedente articolo dovrà avere larghezza non inferiore a m 10,00.
- 8 L'area su cui si effettua la combustione dovrà distare almeno 50 metri da edifici di terzi e comunque il fumo non dovrà propagarsi in direzione di detti fabbricati.

- 9 Le operazioni di accensione dei fuochi devono svolgersi dopo che il materiale, raccolto in cumuli, abbia subito un conveniente periodo di disseccamento, in modo tale da produrre la minore quantità possibile di fumo e da consentire un rapido svolgimento della combustione;
- 10 Per lo stesso motivo di cui al punto precedente, la combustione dovrà essere effettuata all'aperto, in cumuli di dimensione limitata e per quantitativi complessivamente non superiori a 3 metri steri al giorno per ettaro.
- 11 La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre tassativamente vietata.
- 12 E' fatto obbligo di procedere all'immediato spegnimento del fuoco qualora i fumi dovessero interessare la pubblica viabilità.
- 13 Il fuoco dovrà essere spento, indipendentemente dagli orari, a seguito di ordine verbale impartito da Agenti o di Polizia Locale o dai Vigili del Fuoco.
- 14 Nelle aree interessate dovrà essere consentito il libero ed incondizionato accesso a tutti i Funzionari ed Agenti incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;

SANZIONI

Salvo i casi previsti dal codice penale, dagli art. 256 e 256 bis del D. Lgs n° 152/2006 o da diversa disposizione di legge, le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite, secondo i casi, ai sensi della legge n° 353/2000, con una sanzione variabile da un minimo di € 1.032,91 ad un massimo di € 10.329,14.

Le inosservanze della presente ordinanza non specificatamente previste dalle disposizioni generali saranno punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art.6 comma 1 della L. n° 3/2003, con una sanzione variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

AVVERTE

che la presente Ordinanza verrà sospesa qualora, anche per particolari condizioni meteorologiche e/o climatiche, le concentrazioni di inquinanti nell'aria superino i limiti di tollerabilità previsti dalla norma.

DISPONE

- 1) che l'adozione del presente provvedimento sia resa nota a tutti gli interessati mediante pubblicazione all'albo pretorio per un periodo non inferiore a 15 giorni, sul sito del Comune di Tricase ed a mezzo manifesti.
- 2) che copia della presente Ordinanza sia inviata ai sotto elencati soggetti a cui è affidata, nei limiti delle rispettive competenze, la vigilanza sulla corretta applicazione di quanto fin qui disposto:
 - Comando Polizia Locale - Tricase
 - Comando Carabinieri - Tricase
 - Comando Guardia di Finanza - Tricase
 - Comando Corpo Forestale dello Stato - Tricase
 - Distaccamento Vigili del Fuoco - Tricase
 - Comando Polizia Provinciale - Tricase
 - A.S.L. Lecce - Dipartimento di Prevenzione - Tricase
 - Protezione Civile - Tricase

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al competente Tribunale Amministrativo nei termini di legge.

Dalla Residenza Municipale, 25 settembre 2014

Il Responsabile del Settore
Ing. Guido Girasoli

